



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 05/05/2011

Presiede: Il Vice Sindaco - Paolo Pissarello
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	A
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	P
3	Stefano Anzalone	Assessore	P
4	Simone Farello	Assessore	P
5	Mario Margini	Assessore	P
6	Francesco Miceli	Assessore	A
7	Giuseppina Montanari	Assessore	A
8	Pasquale Ottonello	Assessore	P
9	Roberta Papi	Assessore	P
10	Bruno Pastorino	Assessore	A
11	Andrea Ranieri	Assessore	A
12	Francesco Scidone	Assessore	P
13	Carlo Senesi	Assessore	P
14	Giovanni Vassallo	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	A

00120/2011 Criteri operativi per la concessione di contributi a favore delle vittime di reato.

Su proposta dell'Assessore alla Città Sicura, Patto per la Sicurezza e Relazioni con le Istituzioni competenti sul Territorio – Polizia Municipale, dott. Francesco Scidone;

Premesso:

- che, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28, la Regione Liguria promuove accordi di programma per la sicurezza finanziando progetti e programmi di intervento che predispongano un'azione integrata e coordinata di comuni, province e amministrazioni statali;
- che in data 14 giugno 2007 è stato sottoscritto il Patto per Genova Sicura tra il Prefetto di Genova, il Sindaco di Genova, il Presidente

dell'Amministrazione provinciale di Genova ed il Presidente della Giunta regionale della Liguria;

- che nella Convenzione integrativa al Patto per Genova Sicura 2007, stipulata in data 29 ottobre 2008 tra il Comune e la Prefettura di Genova, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 360/2008, è previsto l'avvio di un progetto a favore delle vittime di reato;
- che con deliberazione di Giunta comunale del 2 settembre 2010, n. 318, ad oggetto *Progetto "Sportello di assistenza alle vittime di reato" e istituzione del fondo per contributi economici alle vittime*, è stato approvato il quadro complessivo di sviluppo del suddetto progetto, attraverso il quale l'Amministrazione intende attuare interventi di sostegno nei confronti di persone vittime di eventi criminosi;
- che il progetto prevede, in alcuni casi, l'erogazione di un beneficio finanziario;
- che, con medesima deliberazione n. 318/2010, sono stati definiti i criteri per l'erogazione del beneficio finanziario a favore delle vittime di reato, per l'individuazione dei soggetti beneficiari e per la determinazione degli importi da erogarsi agli aventi diritto;
- che, con determinazione dirigenziale n. 39 del 08.09.2010 della Direzione Città Sicura è stata affidata all'Associazione Sportiva Dilettantistica I.P.A. Liguria la ricezione delle domande ed il contatto con il pubblico presso lo "Sportello di assistenza alle vittime di reato", attivo in Genova, Piazza delle Americhe, fermo restando che la gestione della procedura di quantificazione e di erogazione dei contributi resta in capo agli Uffici della Direzione Città Sicura;

Ritenuto necessario apportare variazioni ai criteri operativi che regolano l'erogazione del beneficio finanziario alle vittime di reato, abbassandone le soglie di accesso e favorendone di conseguenza la fruibilità, con riguardo all'obiettivo primario di sostenere concretamente i soggetti effettivamente danneggiati dal reato, a modificazione e sostituzione di quanto stabilito con la citata deliberazione G.C. n. 318/2010, in quanto risultava eccessivamente difficoltosa l'erogazione del beneficio stesso;

Considerato che in data 07.12.2010 è entrato in vigore il "*Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune*", approvato con deliberazione C.C. n. 90 del 09.11.2010;

Considerato altresì che l'art. 24 del citato Regolamento prevede che “ Il Comune può disporre la concessione di contributi e/o vantaggi economici in favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, nonché a fronte di iniziative di aiuto e solidarietà anche verso altre comunità italiane o straniere, in seguito a calamità o altri eventi eccezionali, in esito ai quali si siano verificate la perdita di vite umane o gravi infermità, e/o che abbiano creato nella comunità particolare commozione e partecipazione”;

Rilevato che il citato art. 24 prevede che la concessione dei contributi “è effettuata previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale che individui finalità, modalità ed entità del contributo da concedere. Di tale provvedimento è data informativa al Consiglio Comunale”;

Ritenuto pertanto necessario approvare i criteri di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “*Criteri operativi per l'erogazione di un beneficio finanziario alle vittime di reato*”, per la concessione di contributi ai soggetti vittime dei reati di cui all'art. 2 del medesimo Allegato A), purché in possesso dei requisiti previsti, dando mandato al Dirigente competente di fornire adeguata pubblicizzazione alla cittadinanza di tale iniziativa;

Visto:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000);
- lo Statuto del Comune di Genova;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1. di approvare i criteri per la concessione dei contributi a favore delle vittime di reato di cui all'Allegato A) “*Criteri operativi per l'erogazione di un beneficio finanziario alle vittime di reato*”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, a modificazione e sostituzione di quanto stabilito con la deliberazione G.C. n. 318/2010;

2. di stabilire che i criteri operativi di cui al presente provvedimento si applichino anche alle domande già pervenute in conseguenza della deliberazione G.C. n. 318/2010;



3. di dare mandato al Dirigente competente di dare adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa alla cittadinanza;

4. di prendere atto che il presente provvedimento sostituisce la deliberazione G.C. n. 318/2010;

5. di dare informativa del presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune";

6) di dichiarare il presente provvedimento, attesa l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco



Il Vice Segretario Generale Vicario



La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal **17 MAG. 2011** ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno **28 MAG 2011**

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N. 121 DEL 23.3.2011


COMPOSTO DA N. 2 FOGLI

OGGETTO: Criteri operativi per la concessione di contributi a favore delle vittime di reato

ELENCO ALLEGATI

- 1) Allegato A) – Criteri operativi per l'erogazione di un beneficio finanziario alle vittime di reato

Il Direttore
(dott. Pierpaolo Cha)



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 120
DEL 5 MAGGIO 2011

Il Segretario Generale





COMUNE DI GENOVA

SPORTELLO DI ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO
CRITERI OPERATIVI
PER L'EROGAZIONE DI UN BENEFICIO FINANZIARIO ALLE VITTIME DI REATO

Art. 1 – Oggetto

Il presente documento definisce i criteri operativi per l'erogazione di un beneficio finanziario ai soggetti vittime di reato nell'ambito del progetto denominato "Sportello di assistenza alle vittime di reato".

Lo sportello, istituito per attività di accoglienza, supporto e informazioni a tutte le persone, residenti a Genova e non, che hanno subito un reato sul territorio del Comune di Genova, garantisce la diffusione delle informazioni sulle possibilità e modalità per ottenere il beneficio presso l'ufficio comunale preposto.

Art. 2 – Reati che danno diritto al beneficio finanziario

Il beneficio è previsto in relazione ai reati commessi in luogo pubblico, aperto al pubblico o in abitazioni private e loro pertinenze, di seguito elencati:

- furto artt. 624, 624 bis c.p.;
- borseggio art. 625 c.p.;
- rapina art. 628 c.p.;
- truffa art. 640 c.p..

Art. 3 – Soggetti

I soggetti ammessi al beneficio finanziario sono i residenti nel Comune di Genova, purché non fruiscono, autocertificandolo debitamente, di copertura assicurativa in relazione al danno subito in conseguenza del reato.

Art. 4 – Presupposti per l'erogazione del beneficio finanziario


Per tutti i reati previsti, la concessione del beneficio è subordinata alla presentazione allo sportello di denuncia querela resa ad un Ufficiale di polizia giudiziaria a partire dal 27.09.2010, data di esecutività della deliberazione G.C. n. 318/2010.

La richiesta di beneficio deve essere presentata allo sportello non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia querela.

Costituiscono presupposti che verranno valutati per la concessione del beneficio:

1. per il reato di truffa, l'entità dell'offesa subita che, in relazione alle modalità con le quali è stata perpetrata o per le caratteristiche del soggetto passivo, o per la gravità del fatto, o per il disagio morale o lo stress arrecato, elementi in relazione ai quali il contributo potrà essere graduato fino ai limiti massimi di cui all'art. 5.
2. per gli altri reati previsti, avere sostenuto spese per:
 - a. gli interventi di riparazione per danni arrecati a beni;
 - b. la sostituzione di beni sottratti che soddisfino esigenze primarie, in relazione alle condizioni personali o sociali della vittima, da valutarsi a cura dell'ufficio preposto;
 - c. la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati;
 - d. il trasporto (mezzi pubblici, taxi) necessario, nell'immediatezza del reato, per il rientro della vittima presso il proprio domicilio o quello di un familiare, se situati nel territorio comunale.

Direzione Città Sicura
Via Garibaldi 9 – 16124 Genova
Tel. 010.5572007 Fax 010.5572171



Gli importi erogabili variano inoltre a seconda dell'età, del reddito e, ove previsto, del numero dei componenti del nucleo familiare.

Le spese di cui ai punti **a.** e **b.** sono cumulabili tra loro.

Le spese sostenute di cui ai punti **c.** e **d.** sono cumulabili tra loro e con quelle previste ai punti **a.** e **b.**.

Art. 5 – Entità del beneficio finanziario

Per il reato di truffa ex art. 640 c.p. sono previsti i seguenti importi:

Età	Reddito	Contributo
< 65 anni	qualsiasi reddito	fino a € 150
> 65 anni	< € 18.000	fino a € 300
> 65 anni	< € 30.000	fino a € 150

Per i reati ex artt. 624, 624 bis, 625 e 628 c.p., per gli interventi di riparazione a beni danneggiati che prevedono l'opera di un artigiano, ovvero in caso di acquisto di beni o materiali sostitutivi di quelli danneggiati o sottratti, in seguito a presentazione di fattura o ricevuta fiscale, l'entità massima del beneficio è di € 100,00.

Il beneficio è aumentato fino ad un massimo di € 200,00 se la vittima del reato è una persona di età superiore a 65 anni con familiari a carico, nel caso ricorrano i presupposti sopra descritti.

Per ottenere il beneficio l'interessato, previa autocertificazione del reddito imponibile, riferito all'anno precedente e al netto delle deduzioni fiscali, nonché del numero dei componenti del nucleo familiare, deve rientrare nei limiti sottoelencati.

Età	Reddito	Familiari a carico	Contributo
qualsiasi età	qualsiasi reddito	indipendentemente dal numero di familiari a carico	fino a € 100
> 65 anni	< € 18.000	indipendentemente dal numero di familiari a carico	fino a € 200
> 65 anni	< € 20.000	1	fino a € 200
> 65 anni	< € 24.000	2	fino a € 200
> 65 anni	< € 28.000	3	fino a € 200
> 65 anni	< € 32.000	4 e oltre	fino a € 200

Per tutti i reati contemplati i costi di duplicazione dei documenti sono rimborsati indipendentemente dalla fascia di reddito, per un importo massimo di € 80,00.


Le spese di trasporto di cui al punto d) dell'art. 4 sono rimborsate, fino ad un massimo di € 50,00, previa esibizione del titolo di viaggio, se è chiaramente documentata – tramite la denuncia – la necessità causata dal reato subito. Nel caso l'interessato si sia rivolto allo sportello di assistenza nell'immediatezza del reato ed abbia bisogno di fruire di un mezzo di trasporto, può chiedere che l'attestazione della necessità sia fatta direttamente dall'addetto allo sportello.

Art. 6 – Risorse finanziarie disponibili

I benefici sono erogati agli interessati una sola volta nel corso dell'anno solare e distribuiti in ordine di richiesta, fino ad esaurimento del fondo stanziato.

Art. 7 – Procedure per la richiesta di beneficio

La richiesta deve essere effettuata alla Direzione Città Sicura attraverso lo sportello, su presentazione del modello previsto, che sarà reso disponibile presso lo sportello medesimo.



Direzione Città Sicura
Via Garibaldi 9 – 16124 Genova
Tel. 010.5572007 Fax 010.5572171

Art. 8 – Norma transitoria

I sopra descritti criteri operativi si applicano altresì alle richieste di contributo pervenute a partire dal 27.09.2010, data di esecutività della deliberazione G.C. 318/2010, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti.





COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE CITTA' SICURA


È parte integrante della proposta di Deliberazione n. 121 / 23.3.11 C.U. 135.0.0.

OGGETTO: Criteri operativi per la concessione di contributi a favore delle vittime di reato

PARERE TECNICO (Art. 49, c. 1, D.Lvo 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

23 APR. 2011


IL DIRETTORE
(dott. Pierpaolo Cha)


ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153, c. 5, D.Lvo 267/2000)

SI RINVIA A SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

4 MAG. 2011


IL DIRETTORE
Dr. MAGDA MARCHESE





PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49, c. 1, D.Lvo 267/2000)

FAVOREVOLE.

04/05/2011

Il Dirigente
Dott. Giovanni Lirici




PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE

(Provv.to Sindacale n. 300/2007)

Visto, esprimo parere favorevole
sulla legittimità.

Genova, 15/5/2011
Il Segretario Generale
